

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI DI LABORATORIO CAPITOLATO

Art. 1 - Oggetto della fornitura e obiettivi generali

La procedura ha per oggetto la fornitura di servizio per l'esecuzione di analisi chimiche, microbiologiche ed ecotossicologiche volte al monitoraggio dello stato di qualità delle acque reflue urbane allo scarico di impianti di depurazione e al monitoraggio dello stato di qualità del corpo idrico recettore. L'obiettivo della procedura è di perseguire un risparmio delle risorse, un miglioramento della capacità organizzativa e della qualità dei risultati di gestione.

Art. 2 - Aree di attività e suddivisione in lotto della fornitura

La fornitura si articola in 3 Lotti, di seguito presentati e suddivisi per area di attività con indicato l'importo a base d'asta.

Lotto	Oggetto	Importo annuale (IVA esclusa)	Importo a base d'asta (IVA esclusa)
1	Area analisi di routine	110.000,00 €	220.000,00 €
2	Area analisi suppletiva	65.000,00 €	130.000,00 €
3	Area PFC	45.000,00 €	90.000,00 €

Le caratteristiche e i fabbisogni presunti per quanto concerne i lotti di fornitura descritti sono indicati nell'Allegato Tecnico al presente Capitolato Speciale.

Art. 3 - Caratteristiche comuni ai Lotti

Le forniture dovranno comprendere: i reagenti, le calibrazioni, i controlli e i materiali di consumo, il servizio di manutenzione preventiva e predittiva, il servizio di assistenza tecnica i corsi di formazione del personale.

Art. 4 - Caratteristiche specifiche dei Lotti

Nell'Allegato Tecnico è indicato il numero annuo presunto di campioni, su cui dovrà essere dimensionata l'offerta economica redatta secondo quanto previsto nel Disciplinare.

Qualora nel corso del rapporto contrattuale sorgesse l'esigenza di inserire nuove tipologie di determinazione non incluse in offerta, la Ditta Aggiudicataria è tenuta a formulare un "prezzo a determinazione" congruo con i prezzi offerti per gli analiti previsti nella presente procedura con i prezzi di mercato.

Art. 5 - Procedura d'urgenza

In caso di esigenze particolari il Consorzio potrà richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di prestazioni con procedura d'urgenza, ovvero la restituzione dei risultati dovrà avvenire con tempistiche pari alla metà del tempo proposto nell'offerta e comunque nei tempi previsti dal metodo di analisi. In tal caso A.Ri.C.A. riconoscerà all'Appaltatore un incremento sul costo dell'analisi pari al 50% del valore posto a base d'asta decurtato dello sconto di cui all'offerta economica.

Art. 6 - Ritiro campioni

L'appaltatore dovrà effettuare il ritiro di campioni prelevati a cura di A.Ri.C.A. e detenuti presso la sede della stessa in Via Ferraretta n.20 ad Arzignano (VI). I campioni saranno disponibili dalle ore 13.30 dal lunedì al venerdì per il Lotto 1 e dalle ore 15.00 dal lunedì al venerdì per il Lotto 2 e 3 salvo festività da concordare.



A.R.I.C.A.

Art. 7 - Attività di analisi in laboratorio

Tutte le attività analitiche di laboratorio dovranno essere eseguite presso la sede o le sedi indicate dall'Appaltatore. Nell'esecuzione del servizio, l'Appaltatore dovrà applicare esclusivamente le metodiche indicate per i "parametri sensibili" del Lotto 1 indicati nell'Allegato Tecnico. In ogni caso l'Appaltatore dovrà rendersi disponibile a variare o implementare nuove metodiche a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni normative.

Si precisa che l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali conformemente a quanto dichiarato nell'offerta tecnica.

Art. 8 - Locali, attrezzature e personale

L'Appaltatore deve possedere adeguate strutture ed ambienti di lavoro idonei allo svolgimento delle prestazioni richieste dalla presente procedura e deve inoltre essere in possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni di legge per lo svolgimento delle attività richieste.

Tutte le apparecchiature utilizzate, indipendentemente dall'accreditamento delle prove stesse, devono sottostare ai requisiti previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, essere sottoposte a manutenzione preventiva e ad interventi di taratura programmata. In sede di gara dovrà essere presentato un elenco delle attrezzature in dotazione nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni: tipologia, marca, modello, data di acquisto, data di installazione, sede in cui è installata e operativa.

L'Appaltatore deve possedere un'ideale struttura organizzativa in grado di svolgere in modo adeguato le attività richieste nel rispetto dei tempi previsti dal contratto d'appalto. Tutto il personale tecnico impiegato nelle attività esterne di campionamento o di laboratorio deve essere sottoposto ad aggiornamento continuo opportunamente documentato dal laboratorio.

Tutte le attività dovranno essere svolte nel rispetto delle norme di legge per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza nei luoghi di lavoro sia per le attività di campo che per le attività che l'Appaltatore svolgerà presso i propri locali.

Art. 9 - Direttore Tecnico del Laboratorio

L'Appaltatore dovrà disporre durante tutta la durata del contratto di un Direttore Tecnico che avrà la responsabilità tecnica in fase di esecuzione delle attività svolte in laboratorio e sarà responsabile dei dati comunicati.

Il Direttore Tecnico dovrà essere regolarmente iscritto all'Albo professionale dei chimici nella sezione A ed essere in possesso di comprovata esperienza di almeno cinque anni nelle attività oggetto del presente appalto che dovrà essere dimostrata mediante presentazione di un curriculum vitae.

Art. 10 - Responsabile del progetto

L'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile del progetto che avrà, in fase di esecuzione del contratto, il compito di:

- valutare gli aspetti tecnico-professionali relativamente ai servizi offerti;
- organizzare tutte le attività operative;
- gestire il rapporto tecnico in seguito a variazioni/anomalie di presentazione;
- verificare lo stato di avanzamento delle analisi in corso di esecuzione presso il laboratorio;
- effettuare una prima valutazione sui risultati del laboratorio;
- trasmettere le comunicazioni provvisorie dei dati;
- assicurarsi che vengano regolarmente consegnati i Rapporti di prova;
- elaborare i rendiconti economici sulle prestazioni eseguite;
- assicurarsi che vengano emesse regolarmente le fatture;
- curare la restituzione dei contenitori di campionamento.

Art. 11 - Attività di trasporto e analisi in laboratorio



A.R.I.C.A.

L'Aggiudicatario dovrà assicurare per ogni attività di trasporto del campione, laddove previsto (Lotto 1), e analisi una corretta custodia che garantisca l'integrità del campione e la sua conservazione a 4°C in tutto il percorso dalla consegna del campione fino all'emissione del Rapporto di prova finale, conservazione del campione post analisi e smaltimento. L'onere della predisposizione e compilazione della catena di custodia è in capo all'Appaltatore che dovrà essere sempre in grado di esibire alla Committente idonea documentazione sulla corretta gestione della catena di custodia per ogni singolo campione prelevato.

L'Aggiudicatario deve rispettare i tempi massimi di analisi previsti dal metodo di prova indicato e deve in qualsiasi momento essere in grado di darne evidenza dell'applicazione alla Committente. Il calcolo del rispetto degli tempi di esecuzione della prova dal momento del ritiro dei campioni.

Per attività di analisi in laboratorio si intendono tutte quelle prestazioni che l'Appaltatore svolgerà presso la propria sede o le sedi indicate.

Art. 12 - Scelta dei metodi di prova

L'Aggiudicatario deve utilizzare metodi di prova normalizzati o ufficiali, garantiti da rigorosi criteri di assicurazione della qualità dei dati e dovrà essere in grado di raggiungere i limiti richiesti, in termini di limiti di rilevabilità e di quantificazione. L'utilizzo di metodi interni dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato da A.Ri.C.A. la quale si riserva la facoltà di richiederne una copia in visione prima dell'inizio attività.

I metodi di prova devono essere sempre rispettati dall'Appaltatore per quanto attiene i requisiti di qualità.

Le metodiche da utilizzare per le determinazioni analitiche dei "parametri sensibili" del Lotto 1 sono quelle indicate nell'Allegato Tecnico.

Per ogni risultato analitico dovrà essere sempre riportata la corrispondente incertezza di misura estesa calcolata con un livello di confidenza almeno del 95%.

Si precisa che l'Aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali conformemente a quanto verrà dichiarato nell'offerta tecnica.

Art. 13 - Controlli di qualità

L'Aggiudicatario deve disporre di un "Piano di assicurazione della qualità dei dati" in cui siano definiti, per ciascun metodo di prova:

- tipologia e frequenza dei controlli qualità applicati;
- criteri e limiti di accettazione dei controlli qualità;
- azioni correttive adottate a seguito di mancato rispetto dei limiti di accettabilità;
- limite di rilevabilità e di quantificazione del metodo con i criteri utilizzati per il calcolo;
- incertezza di misura del laboratorio nel campo di applicazione del metodo.

Il suddetto piano deve essere trasmesso alla Committente preliminarmente all'avvio del servizio, deve essere sempre disponibile su richiesta della Committente e deve essere aggiornato/ritrasmesso con cadenza annuale.

Tutti i controlli qualità richiesti dai metodi ufficiali devono essere registrati dall'Aggiudicatario e devono essere resi disponibili alla Committente ogniqualevolta lo richieda, anche a posteriori dell'attività analitica.

La Committente può, a discrezione, richiedere la visione di report e output strumentali, curve di taratura, report di preparazione delle soluzioni di taratura e quanto a supporto ed evidenza delle analisi effettuate.

L'Aggiudicatario deve sempre applicare i criteri di assicurazione qualità dei dati previsti nei metodi di prova.

Per ogni metodo/matrice, l'Aggiudicatario deve eseguire con cadenza almeno annuale lo studio del proprio limite di rilevabilità e definire nel "Piano di assicurazione della qualità dei dati" la frequenza di controllo periodico. Per la stima del limite di rilevabilità del metodo l'Aggiudicatario dovrà seguire quanto riportato nel metodo stesso. L'Aggiudicatario deve registrare tutte le attività svolte e rendere disponibili le registrazioni alla Committente in qualsiasi momento.

L'Aggiudicatario deve dare evidenza di aver effettuato lo studio dell'incertezza di misura per tutti i metodi prova utilizzati per la Committente. In particolare lo studio deve essere condotto a livello di concentrazione corrispondente ai limiti di

legge per ogni specifica matrice sottoposta ad analisi. L'Aggiudicatario deve in qualsiasi momento essere in grado di fornire alla Committente un documento riepilogativo con i valori di incertezza di misura.

Art. 14 - Partecipazione a circuiti interlaboratorio

L'Aggiudicatario deve partecipare a circuiti interlaboratorio su campioni in matrici liquide quali acque potabili o acque reflue organizzati da Enti accreditati secondo la norma ISO/IEC 17043:2010 e riconosciuti a livello nazionale o internazionale. La Committente si riserva la facoltà di richiedere e/o visionare in qualsiasi momento durante tutto il periodo di esecuzione del contratto i circuiti interlaboratorio a cui l'Aggiudicatario partecipa con relativi risultati.

Art. 15 - Richiesta di lavoro

Sarà consegnato un piano di lavoro di massima annuale indicante il numero e la tipologia di campioni al quale seguirà un piano di dettaglio con cadenza settimanale. Eventuali richieste estemporanee saranno comunicate tramite mail al Responsabile del progetto almeno 24 ore della consegna.

Art. 16 - Modalità e restituzione dei risultati

In fase di esecuzione del servizio il concorrente dovrà informare tempestivamente la Committente a mezzo telefonata e/ o e-mail, nel caso rilevi valori fuori dai valori soglia che saranno indicati dalla Committente.

Dovrà essere in grado inoltre di:

- fornire anticipazioni con comunicazione provvisoria dei risultati in formato elettronico (es. foglio di calcolo) a seconda della richiesta;
- emettere rapporti di prova, relazioni e certificazioni in formato cartaceo sottoscritto dal Direttore Tecnico del Laboratorio o altro professionista abilitato scelto tra quelli indicati in fase di gara.

Qualora l'Appaltatore disponga e proponga un servizio telematico per la comunicazione dei dati, in grado di assolvere a uno o a tutte le incombenze appena descritte, si procederà con la modalità di comunicazione indicata in codesta procedura e successivamente perfezionata in fase di stipula del contratto. Rimane fermo in ogni caso l'obbligo di trasmissione di una copia cartacea dei rapporti di prova, delle eventuali relazioni e certificazioni sottoscritti dal Direttore Tecnico del Laboratorio.

Art. 17 - Tempi di restituzione dei risultati

I tempi di restituzione dei risultati analitici finali per i vari Lotti sono indicati nella lettera di invito alla procedura negoziata.

Art. 18 - Rapporto di prova

Il Rapporto di Prova deve riportare sempre le seguenti informazioni:

- nome, indirizzo del laboratorio e luogo dove sono state eseguite le singole prove;
- indicazione univoca del rapporto di prova (es. numero di serie);
- nome e indirizzo della Committente e l'unità operativa a cui deve essere attribuito il campione;
- descrizione chiara del campione sottoposto ad analisi;
- matrice del campione (ad es. acqua superficiale, refluo, etc.);
- data di consegna del campione al laboratorio;
- data di riferimento del campione (data indicata dalla Committente) e numero del verbale di campionamento;
- descrizione del punto di campionamento (indicato dalla Committente);
- parametro determinato;
- identificazione del metodo utilizzato e stato di revisione;
- data di esecuzione (inizio e fine) della singola prova;
- risultato e corrispondente unità di misura;
- per ogni parametro determinato indicazione dell'incertezza di misura (non percentuale) e del fattore di copertura applicato;



A.R.I.C.A.

- il numero di pagine nel formato "pagina x di y" che compongono l'intero Rapporto di Prova;
- nome, funzione e firma del Direttore Tecnico del Laboratorio o di un suo delegato comunque iscritto all'albo.

Art. 19 - Tempi di consegna dei Rapporti di Prova

La consegna dei Rapporti di Prova definitivi non deve superare i 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione dei risultati finali per i "parametri sensibili" del Lotto 1. Per i rimanenti parametri del Lotto 1 e dei Lotti 2 e 3 si fa riferimento a quanto indicato nel disciplinare.

La Committente si riserva la facoltà, in condizioni particolari, di poter richiedere all'Appaltatore la consegna dei Rapporti di Prova con tempistiche più restrittive.

Art. 20 - Conservazione dei campioni dopo analisi

L'Appaltatore dovrà disporre di idoneo locale da adibire ad archivio per i campioni sottoposti ad analisi. Tali campioni dovranno essere conservati per almeno 20 giorni lavorativi dopo la restituzione del risultato analitico.

Sarà cura dell'Appaltatore procedere successivamente allo smaltimento del campione. Per i Lotto 1 i contenitori sono a carico dell'Appaltatore e i vuoti devono essere restituiti con cadenza mensile e con spese a carico dell'Appaltatore. Per i Lotti 2 e 3 i contenitori sono a carico della Committente con vuoti a perdere e con smaltimento degli stessi a cura dell'Appaltatore.

Art. 21 - Controlli qualitativi e quantitativi e relative penalità

Durante il periodo di fornitura la Committente verificherà la rispondenza della quantità delle prestazioni richieste con il numero delle determinazioni realmente eseguite e attestate dalla consegna dei Rapporti di Prova.

La Committente si riserva la facoltà di inoltrare dei campioni "civetta" a titolo noto per verificare la corretta misura dell'analita così come di eseguire, su campioni a caso e senza preavviso, la verifica su circuiti di laboratorio. La misura è considerata non-conforme se l'intervallo del valore misurato dal laboratorio aggiudicatario considerando l'incertezza estesa non comprende il valore del titolo del campione "civetta". La misura è altresì considerata non-conforme se l'intervallo del valore misurato dal laboratorio aggiudicatario non rientra nell'intervallo dalla media delle misure e con la relativa media dell'incertezza estesa ottenute dal circuito di laboratori.

In caso di contestazione quantitativa, il valore fatturato richiesto sarà corrispondente alla richiesta di lavoro.

In caso di contestazione qualitativa da campione "civetta" o da circuito di laboratorio sarà corrisposta una penalità di 250,00€ ad analita o corsa analitica. Alla terza non conformità qualitativa sarà discussa l'intera fornitura del servizio.

Qualora il risultato analitico definitivo (misura consolidata) comunicato per parametri sensibili di cui al Lotto 1 risultino difforni dai risultati analitici validati comunicati con il Rapporto di Prova sottoscritto dall'incaricato al rilascio del Rapporto di Prova, senza comunicazione preventiva comprovante la modifica del risultato e la relativa motivazione, sarà corrisposta una penalità di 250,00€ ad analita.

Art. 22 – Disponibilità per incontri o altro

Per il Lotto 1 è richiesta la disponibilità per partecipare ad incontri tecnici o a presenziare all'apertura e all'esecuzione delle analisi da parte dell'ente di controllo nel laboratorio sito a Verona.

Art. 23 - Riferimento alla legge

I servizi previsti nel presente capitolato devono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente e delle successive modifiche ed integrazioni che dovessero subentrare nel corso dell'appalto, con particolare riferimento alle normative di sicurezza sul lavoro.

Per quanto non previsto nel presente capitolato si intendono richiamate ed applicabili tutte le suddette disposizioni, nonché le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia, anche se non espressamente richiamate. La ditta, nell'esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell'appalto.